



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE RATEIZZAZIONI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

APPROVATO con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 14/07/2015

MODIFICATO con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 05/03/2019

INDICE

- art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento
- art. 2 – Criteri di concessione delle rateizzazioni
- art. 3 – Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione.
- art. 4 – Modalità di rateizzazione
- art. 5 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

art. 1. Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria come di seguito elencate:

- Imposta Municipale Propria – IMU -
- Tassa rifiuti e servizi – TARES /TARI-
- Tassa sui servizi indivisibili – TASI -
- Imposta comunale sulla pubblicità – ICP -
- Diritti sulle pubbliche affissioni -
- Imposta Comunale sugli immobili – ICI –
- Tassa Occupazione suolo Pubblico – TOSAP -
- altri tributi soppressi (ICIAP, TARSU, ecc..)

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo,
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

2. Soggetto competente all'adozione di tutti i provvedimenti concernenti la concessione delle rateizzazioni è il Funzionario Responsabile di ciascun tributo, ovvero, in caso di affidamento a terzi della gestione dell'entrata, preposto è il Funzionario responsabile individuato dalla società affidataria.

Art.2 – Criteri di concessione delle rateizzazioni

1. La rateizzazione può essere concessa su specifica domanda dell'interessato, da inoltrare in carta semplice all'Ufficio competente della gestione dell'entrata, alle seguenti condizioni:

- l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla rateizzazione è pari ad Euro 100,00;
- il soggetto deve trovarsi nella ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria;
- la domanda deve essere motivata e presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva;
- nella domanda deve essere indicata la durata del piano rateale, nei limiti di cui al successivo articolo 4;
- non devono sussistere morosità relative a precedenti rateazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni per pagamenti di importi già dilazionati.

2. Al debitore per importi superiori ad Euro 15.000,00 viene richiesta, ai fini della concessione della rateizzazione, la presentazione di polizza fideiussoria assicurativa o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo del piano di rateizzazione ed avente scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata.

3. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati su base giornaliera alla data della presentazione della domanda di rateizzazione e sono corrisposti in unica soluzione al momento dell'accoglimento della domanda.

Art. 3 - Provvedimenti conseguenti all'istanza di rateizzazione.

1. Il soggetto di cui all'art.1 comma 2 , si pronuncia in relazione alle domande di rateizzazione.
2. Il provvedimento emesso, in caso di accoglimento della domanda, contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze e le modalità di pagamento.
3. La presentazione delle istanze di rateizzazione o l'accoglimento delle medesime non pregiudica la facoltà di estinguere anticipatamente l'intera obbligazione del debitore, né può sospendere in alcun modo i termini di impugnazione degli atti da cui scaturisce il debito.

Art.4 Modalità di rateizzazione.

1. Il piano di ammortamento è a rate costanti. La prima rata avrà scadenza entro 30 (trenta) giorni dalla data di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
2. La durata del piano rateale non può eccedere i 24 (ventiquattro) mesi e l'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta).
3. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata.
4. In caso di mancato pagamento di una rata il relativo importo dovrà essere versato entro la scadenza della rata successiva o comunque entro 30 (giorni); diversamente il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo comprensivo di sanzioni ed interessi, dedotto da quanto versato, sarà inviato a riscossione coattiva secondo le procedure previste dalla normativa al tempo vigente.

art. 5. – Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il Funzionario Responsabile di ciascun tributo può derogare alle disposizioni del presente regolamento, con opportuna e documentata motivazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° agosto 2015.